

Management Consulting

**Utilizzo dell'intestazione
fiduciaria come strumento
di tutela del proprio patrimonio.
Prima parte**



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.

Tra gli strumenti disponibili per *mettere in sicurezza* i propri beni, sottraendoli all'aggressione dei creditori e producendo, allo stesso tempo, un effetto molto simile alla segregazione patrimoniale, c'è *l'intestazione fiduciaria*. È limitativo tuttavia ridurre alla tutela del patrimonio quelli che sono i benefici dei rapporti fiduciari, che in realtà sono ben più ampi. Si tratta, fra l'altro, di uno strumento molto utilizzato da chi ha necessità di gestire o amministrare il proprio patrimonio, tutelando la propria privacy.

L'intestazione fiduciaria si realizza attraverso il contratto di mandato: il fiduciante, trasferisce al fiduciario, un diritto con l'obbligo di quest'ultimo di soddisfare gli interessi del fiduciante. È da ricercare nell'art. 1322 del codice civile, in cui definisce il negozio fiduciario, l'origine dell'intestazione fiduciaria. Quest'ultimo disciplina il principio generale di autonomia negoziale, secondo cui i privati possono stipulare contratti anche al di fuori dalle tipologie previste dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

In sostanza, così come avviene per il negozio fiduciario, i soggetti sono fiduciante e fiduciario, e come nel contratto di mandato, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e, in quanto tale, appare ed agisce nei verso i terzi.



In sostanza, con l'intestazione fiduciaria, il fiduciante attribuisce al fiduciario il potere di amministrare e gestire, secondo le sue direttive i propri beni, di cui rimane comunque proprietario.

Far ricorso a questo istituto comporta, ad esempio, importanti vantaggi nei rapporti commerciali e personali; in particolare attraverso l'intestazione si crea un patrimonio separato, che non può essere aggredito dai creditori, di conseguenza potrebbe essere conveniente utilizzare l'intestazione fiduciaria per tutelare il tuo patrimonio sia mobiliare che immobiliare.

Esistono però dei limiti riguardo i beni che possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. In particolare possono essere oggetto dell'istituto: *disponibilità liquide, conti correnti, accettazioni bancarie e titoli di debito, certificati di deposito, titoli di stato e sovranazionali, obbligazioni ed azioni, OICR, gestioni patrimoniali, quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata, polizze assicurative, opere d'arte, beni immobili, beni di terzi in deposito o garanzia, crediti di qualsiasi natura, contratti in genere.*

La *fiducia*, in particolare l'intestazione fiduciaria, si presta a molteplici declinazioni, assumendo a seconda del contesto e della volontà del disponente forma e funzione differente. In dettaglio, le tipologie di fiducia da evidenziare sono tre:

- a) *cum amico e cum creditore***
- b) *romanistica e germanica***
- c) *statica e dinamica***

Nella *fiducia cum amico* il fiduciario nei confronti del fiduciante di un obbligo, assumeva un obbligo che consisteva essenzialmente nel ritrasferimento della cosa. I negozi di fiducia conclusa *cum amico* potevano avere diversi scopi, da quello di rappresentanza processuale, alla donazione. Questa è la forma più utilizzata di fiducia.

La *fiducia cum creditore* si realizza quando l'intestazione è realizzata in capo al creditore, come strumenti di garanzia del credito. Questa figura ha posto nel tempo molteplici dubbi di legittimità, perchè riconducibile al divieto di patto commissorio, che comporta la nullità dell'accordo. La differenza però è che il patto fiduciario è un accordo la cui rilevanza rimane sul piano meramente interno, quindi il debitore, se il creditore vende la cosa, non avrà alcuna azione.

La *fiducia romanistica* è quella normalmente accolta dal nostro ordinamento, tramite la quale un soggetto trasferisce ad altro un bene, con l'accordo di restituirlo una volta compiuta una certa condotta. In questo caso viene trasferita una proprietà piena, di conseguenza il fiduciante non ha mezzi per essere tutelato, se non quello del risarcimento del danno.

La *fiducia germanica* viene accolta dall'ordinamento tedesco. In questo caso non è possibile affermare che viene trasferita una proprietà piena, in quanto il vincolo di destinazione è meno forte. Non vi è trasferimento effettivo della titolarità del bene poichè il fiduciario riceve solo la legittimazione ad esercitare in nome proprio un diritto che però continua a rimanere in capo al fiduciante.

La differenza tra *fiducia statica* e *dinamica* consiste nell'individuazione di un effettivo trasferimento di un bene. La *statica* si verifica se non c'è un effettivo trasferimento del bene. Il titolare si obbliga semplicemente ad utilizzarlo e a trasferirlo al termine dell'utilizzo (ad esempio, quando il coniuge, in comunione legale, acquista un bene con denaro comune, e lo intesta a se stesso, per poi trasferirlo all'altro coniuge se lo richiede).

La *fiducia dinamica*, invece, è la forma più comune. Si verifica quando i contraenti pongono in essere un negozio tipico ma con uno scopo ulteriore o diverso, e quindi c'è un effettivo trasferimento di beni al fiduciario.